

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1968

Coordinamento ed unificazione della legislazione sulla imposta interna sui prodotti petrolici

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi da risolvere per adeguare la nostra legislazione fiscale alle esigenze di un moderno sistema economico e per renderla più efficace e razionale sono numerosi.

Il Governo, cosciente delle attuali carenze in tal campo, si è fatto il dovere di elaborare e presentare al Parlamento il noto disegno di legge per la riforma tributaria. È una riforma di grosse dimensioni che potrà implicare l'adozione di principi ed ordinamenti non sempre adatti alla realtà economica e psicologica italiana; se pur sarà possibile — occorreranno molti sforzi — molti emendamenti per renderla viva ed operante. Occorre già d'ora, però, cercare di realizzare in tutti i settori della legislazione fiscale l'opera di razionalizzazione ed ammodernamento alla quale si ispira il Governo.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (o petrolici come oggi meglio si dice), che costituisce una delle più importanti voci del gettito fiscale (copre il 15 per cento circa delle entrate), può essere l'occasione di un primo passo verso questo obiettivo. Il suo ordinamento risente oggi della decrepitezza delle leggi e della loro difficile adattabilità alle situazioni attuali, caratterizzate in questo settore da un intenso svi-

luppo tecnologico e dalla nascita frequente se non continua di nuovi processi e prodotti.

L'intervento del legislatore è richiesto anche dalla necessità di adeguare la nostra legislazione in materia ai principi che ispirano le norme di altri Paesi della CEE e che sono assai differenti da quelli che stanno alla base della nostra imposta di fabbricazione.

È intendimento del presente disegno di legge:

snellire, semplificare e razionalizzare le operazioni di controllo che gravano sulla amministrazione finanziaria e che rendono problematico l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti;

favorire la certezza del diritto, sostituendo una numerosa serie di norme di difficile applicazione e molto spesso tratte da leggi riferite a materia diversa da quella degli olii minerali, con una unica, chiara norma;

armonizzare la nostra legislazione relativa all'imposta di fabbricazione sui prodotti petrolici con quella degli altri Paesi della CEE, tenendo conto dei principi ispiratori vigenti in quei Paesi;

mantenere immutate le entrate dello Stato garantite dall'attuale legislazione in materia.

Occorre subito rilevare che l'attuale imposta è concepita ed attuata come una vera e propria imposta sulla fabbricazione, cioè sulla trasformazione di date materie prime, ottenuta mediante determinati procedimenti industriali, a simiglianza di quanto è previsto rispetto a numerosi altri prodotti. Con la conseguenza che l'obbligazione tributaria sorge al momento dell'ottenimento di un certo prodotto, anche se imperfetto e non commerciabile, indipendentemente dalla effettiva immissione in consumo di esso, talchè diventa essenziale, per la determinazione del *quantum* del tributo, non solo effettuare la misurazione delle materie prime introdotte nell'area di produzione ma altresì seguire il processo di produzione fino all'accertamento dei prodotti.

Principio ispiratore del presente disegno di legge è perciò l'esigenza di avvicinare l'imposizione sul prodotto al momento della sua effettiva immissione al consumo, pur continuando a colpire il bene presso il produttore o il distributore e non presso l'utente o il consumatore.

Esso propone di sostituire l'attuale imposta di fabbricazione con una imposta erariale interna sui prodotti petrolici. In effetti il nome di tale tributo potrebbe anche continuare ad essere quello di imposta di fabbricazione ma pare preferibile denominarlo come imposta erariale interna, non solo per adeguare meglio la struttura giuridica (cominciando dal nome del tributo) alla funzione tecnico-economica che esso ha già attualmente, ma anche perchè la nuova denominazione consente di eliminare il ricorso alla peculiare denominazione di sovrainposta di confine per i prodotti provenienti dall'estero, evitando così tutte le anomalie e le conseguenti notevoli contestazioni connesse alla duplice denominazione.

Sul piano tecnico però questa imposta conserverebbe il vantaggio proprio dell'imposta di fabbricazione, di colpire direttamente un numero ristretto di soggetti passivi, facilmente sorvegliabili dalla Finanza, pur adottando il criterio di commisurare la base imponibile all'effettivo prodotto immesso in

consumo e di applicarlo nel momento temporale più prossimo al consumo medesimo.

D'altra parte si vorrebbe realizzare anche il vantaggio fiscale di convogliare nel più utile settore del prelievo per l'immissione al consumo e nella repressione delle frodi le forze oggi disperse in superflui controlli del processo produttivo.

Controlli: semplificazione delle formalità, rafforzamento dell'efficacia.

È proprio quello dello snellimento delle operazioni di controllo uno degli aspetti che spingono alla modifica. Infatti le disposizioni del disegno di legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutiva dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione, hanno ormai quasi trenta anni.

Esse palesano la loro vetustà in quanto introdussero, ai loro tempi, un regime fiscale forse già anticipato all'epoca in cui le norme furono emanate.

Il legislatore del 1939 ha introdotto una disciplina del tributo, modellata sull'esempio di altre imposte di fabbricazione già esistenti, relative a materie, come gli alcoli, per le quali l'approvvigionamento della materia prima e la produzione clandestina sono agevoli. Donde la necessità di controlli sia sulle materie prime sia sugli interi procedimenti di fabbricazione.

Da questo è derivato che l'apparato costituito *ad hoc* per il controllo della produzione degli olii minerali è risultato assai complesso, in relazione alla complessità delle lavorazioni industriali e si concreta in minuziose formalità burocratiche che nella pratica si riducono quasi sempre a mere esteriorità, senza arrecare alcun effettivo vantaggio conseguente all'opera di accertamento svolta dalla Finanza.

La necessità di snellire e rendere più efficace la vigilanza, concentrandola sul movimento dei prodotti all'entrata e alla uscita dello stabilimento di produzione, alleggerendo così gli organi finanziari dei compiti all'interno dello stabilimento, è stata fatta presente anche nel Convegno degli ingegneri

dirigenti degli UTIF, svoltosi a Bologna dal 10 al 12 aprile dell'anno decorso.

Certezza del diritto.

Ancora a favore della modifica dell'attuale legislazione è la necessità di garantire anche in questo settore la certezza del diritto. La disciplina del 1939, infatti, è stata in seguito modificata da numerose norme successive introdotte dai vari provvedimenti che si succedettero (l'elenco è ormai lunghissimo) e che, senza eliminare i difetti iniziali, anzi qualche volta aggravandoli, rendono oggi quasi problematico stabilire il preciso ed attuale comando di talune norme della cosiddetta legge organica del 1939.

Ne è derivata insomma una legislazione caotica e frammentaria costituita da norme non più consone con le esigenze determinate dal progresso tecnologico, sia per quanto ha riferimento ai prodotti da colpire con prelievo tributario, sia in relazione allo specifico oggetto ed alle concrete possibilità e modalità di applicazione del tributo.

Tali difetti sono emersi ancor più chiaramente man mano che si attuava il Mercato comune europeo, dato che diversa è la disciplina della imposizione degli olii minerali negli altri Paesi del MEC, ove la regolamentazione giuridica è più adeguata alla funzione del tributo.

Il Codice delle dogane francesi, e la legge tedesca del 1964 fissano la situazione base dell'imposta nell'uscita del prodotto dalla fabbrica o dal deposito per la sua immissione nel consumo interno (articolo 267, primo comma *Côte des douanes*, par. 3 *Mineralölsteuer Ges.*), mentre il soggetto passivo resta il fabbricante o chi ha la libera disponibilità del prodotto. Tale indirizzo è ulteriormente sviluppato in Olanda, ove la disciplina del tributo, commisurato sulla quantità dei prodotti venduti, è fondata essenzialmente sui rapporti fiduciari tra l'amministrazione finanziaria ed i produttori, pur conservando la prima ogni potere per effettuare la sorveglianza, quando lo ritenga necessario.

E da ricordare qui, onde evitare future difficoltà con gli altri paesi della C.E.E. che se-

condo l'articolo 99 del Trattato di Roma, la Alta Autorità deve esaminare « in quale modo sia possibile armonizzare nell'interesse del Mercato comune le legislazioni dei singoli stati membri... relative alle imposte di consumo ».

Dato che l'imposta sugli olii minerali diviene nella sua nuova struttura molto simile ad una imposta di consumo, si pone il problema per l'Italia di armonizzare l'attuale tributo ai principi che reggono le altre consimili imposte, vigenti negli altri paesi della CEE, così da evitare disparità di costi di produzione che provocherebbero ripercussioni negative sull'intero sistema economico, dato che molto spesso i prodotti petrolifici hanno una funzione strumentale nel complesso dell'apparato produttivo, vuoi come materie prime per altri processi industriali (si pensi all'industria petrolchimica), vuoi come fonti di energia termica o di energia motrice.

La vasta gamma dei prodotti abbraccia poi ampie aree nell'attività produttiva, talchè il trattamento fiscale dei prodotti stessi nell'interno dei singoli Paesi della Comunità deve essere coordinato in vista del conseguimento delle finalità indicate negli articoli 1 e 2 del trattato della CEE.

Si giunge quindi alla conclusione, sottolineata dal presente disegno di legge, che l'imposta debba colpire il prodotto nel momento più vicino possibile a quello della immissione al consumo del bene ottenuto dal processo di fabbricazione pur conservando tutto ciò che c'è di buono nella nostra legislazione. In questo senso mentre l'attuale sistema italiano è il più distante dall'*optimum* suggerito dalla comparazione con i vigenti ordinamenti stranieri, perchè fa sorgere l'obbligazione tributaria al momento della fabbricazione del prodotto, anche se il prodotto non sia ancora commerciabile, o venga immediatamente destinato ad ulteriore rielaborazione.

Per meglio valutare la effettiva portata del sistema italiano e di quello proposto, va rilevato che la finanza, secondo la legislazione vigente, sarebbe tenuta ad attuare una sorveglianza assai laboriosa, complessa e pe-

sante di tutte le apparecchiature degli impianti e degli interi cicli produttivi il che diventa inutile secondo la nuova normativa.

Tali controlli danno luogo ad inutili formalità che scadono fatalmente nella routine burocratica, allontanando gli organi dell'Amministrazione finanziaria dal loro compito effettivo che è appunto quello di effettuare il controllo della merce che viene immessa al consumo.

Ne consegue che è necessario adottare differenti strumenti giuridici nella strutturazione dell'imposta e, in particolare, congegni più adeguati per effettuare controlli, sì che risultino obiettivamente limitate al minimo le possibilità di frodi e di evasioni, contro le quali peraltro la legge del 2 luglio 1957, n. 474, continuerà a svolgere la sua necessaria funzione di prevenzione e repressione.

Invarianze del gettito fiscale.

Un punto di fondamentale importanza è quello che riguarda l'entità delle entrate dello Stato. Il provvedimento in esame, da un lato lascia sostanzialmente immutate le aliquote e il congegno di applicazione dell'imposta, dall'altro prevedendo la non tassazione dei consumi interni delle raffinerie, assoggetta all'imposizione taluni additivi attualmente esenti, ottenendo nel complesso una somma di semplificazioni d'ordine operativo ed amministrativo.

Questo proprio perchè lo scopo del presente disegno di legge non è quello di portare variazioni alla consistenza dei tributi nè aggravii fiscali per il consumatore, bensì per modernizzare, rendendola più idonea alle sue attuali esigenze, l'imposta che grava sui prodotti petrolifici.

L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce all'imposta di fabbricazione una imposta erariale sull'immissione in consumo dei prodotti petrolifici, così da adeguare la funzione di quel tributo alla sua forma giuridica, rendendo esplicito quello che è, in realtà, anche il fondamento dell'attuale tributo. Per queste ragioni il progetto si discosta il meno possibile dalla attuale struttura tecnico-finanziaria del tributo, mentre

cerca di realizzare in modo più completo e conseguente, sul piano giuridico, la struttura del tributo stesso, inteso come un'imposta di consumo. Per le medesime ragioni, il proponente ritiene di dover mantenere la competenza amministrativa all'organo finanziario che attualmente la detiene, e cioè all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione (UTIF) che ha l'esperienza e la preparazione adeguate, in vista dei compiti di vigilanza e di controllo, previsti dal disegno di legge.

L'articolo 3 precisa che presupposto della applicazione dell'imposta è la estrazione del prodotto per l'immissione in consumo, sia direttamente dal sottosuolo o sia dall'area di produzione, sia dai depositi sottoposti al controllo della finanza, oppure al momento dell'importazione dall'estero, sempre che ci sia l'immissione in consumo. Per « area di produzione », si intendono la fabbrica ed i locali annessi, definiti e determinati dalla licenza che la finanza deve rilasciare a chiunque intenda esercitare l'industria della fabbricazione o della trasformazione dei prodotti petrolifici (v. art. 4 e su di esso sub n. 12).

L'immissione in consumo si ha quindi qualora i prodotti, su richiesta degli interessati, sono lasciati alla loro libera disponibilità (articolo 3, secondo comma) e si presume quando quantitativi di prodotti o sottoprodotti della distillazione del petrolio risultano mancanti nel riscontro presso i depositi doganali od in quelli privati a questi assimilati, o all'arrivo dei prodotti stessi schiavi d'imposta, secondo quanto disposto all'articolo 16, primo comma e con le eccezioni (che confermano l'attuale disciplina sui cali) di cui ai successivi commi dello stesso articolo 16 (v. n. 10).

Gli articoli 13 e 14 precisano i soggetti passivi del tributo. Il fabbricante e chiunque, autorizzato dall'ufficio finanziario, chieda con il consenso del primo la libera disponibilità dei prodotti per la loro immissione in consumo.

L'articolo 10 prevede che i prodotti petrolifici greggi, o diversi dai greggi, possano essere estratti dall'area di produzione, schiavi d'imposta, per essere convogliati, con bolletta di cauzione, ad altri stabilimenti, autorizzati dall'autorità finanziaria ad effet-

tuare ulteriori lavorazioni, trasformazioni o semplici miscele.

Dalla rigorosa impostazione del tributo, come avente per oggetto l'immissione in consumo dei prodotti petrolici, consegue che l'imposta non colpisce quei prodotti che concorrono alla fabbricazione dei prodotti poi colpiti dal tributo (o che ricevono un trattamento fiscale agevolato), quando vengano consumati nell'area di produzione dei prodotti stessi.

Sono pertanto esclusi dalla tassazione tutti i prodotti impiegati, nell'interno delle raffinerie, per essere bruciati durante il procedimento industriale di produzione o che servono al lavaggio di meccanismi o all'azionamento di motori all'interno dell'area di produzione, o attrezzature mobili entro l'area stessa. Il concetto è espresso — con riferimento alla determinazione del presupposto del tributo — nell'articolo 3, secondo e terzo comma, lettera b).

Se nelle ipotesi considerate nel testo c'è una limitazione della materia imponibile, rispetto a quella attuale, l'articolo 15 allarga sensibilmente l'oggetto dell'imposizione, in quanto assoggetta al tributo di cui all'articolo 1 tutta la quantità di prodotto ottenuta dalla miscelazione di prodotti petrolici tra loro o con altre sostanze (etilfluido, aggiunto nelle benzine normali e super in diversa percentuale, olii vegetali e animali), attualmente non sottoposte all'imposta, al fine di ottenere prodotti petrolici o preparazioni aventi particolari caratteristiche.

Tali miscele vengono assoggettate, secondo l'articolo 15, secondo comma, per l'intera quantità derivante dalla miscelazione o dalla additivazione, all'imposta corrispondente alle caratteristiche finali del prodotto, senza tener conto del tributo eventualmente previsto per i singoli componenti di esso, nè dal fatto che taluno dei componenti non sia soggetto ad imposta.

Rimangono, come attualmente, non assoggettate ad imposta le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti, indicati nel secondo comma dell'articolo 15 (ultima parte).

Nessuna modifica apportano i commi primo e terzo dell'articolo 15 al trattamento delle miscele e delle additivazioni.

Nonostante lo spostamento del momento generatore del tributo, rimane confermato l'attuale regime dei cali, oggi disciplinato negli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, citato (modificati dagli articoli 8 e 9, legge 31 dicembre 1961, n. 1852), con abbuoni fissati in misure non superiori a rigide percentuali.

Il criterio impositivo sui cali, pur presentandosi come una distorsione del sistema, si è dovuto conservare a tutela degli interessi della finanza contro eventuali abusi.

Il regime delle perdite dei prodotti petrolici, assoggettati ad imposta, è attualmente assai gravoso, anche a causa dell'interpretazione restrittiva data agli articoli 17 del decreto-legge 28 febbraio 1939 e 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 (modificato con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989), in conseguenza della quale è richiesta la prova che la distruzione del prodotto sia avvenuta a seguito di un evento cui non era possibile resistere.

Data la natura di imposta di consumo che si vuol attribuire all'imposta sui prodotti petrolici, si è ritenuto necessario modificare la vigente disciplina delle perdite dei prodotti stessi, allo scopo di determinare — anche sotto questo aspetto — le dimensioni del presupposto di imposta e quindi i limiti di sottoponibilità al tributo del prodotto non immesso di fatto ma presunto o non presunto immesso al consumo, in seguito ad evento che ne abbia provocato la perdita. Si è poi preferito infatti non parlare più di « distruzione » del prodotto ma di perdita di esso per comprendere in tale ipotesi anche i casi in cui il prodotto, anche se non materialmente distrutto, sia praticamente irrecoverabile.

A tutela degli interessi prevalenti della finanza si è tuttavia considerato necessario circoscrivere l'ampiezza delle previsioni di perdita, adottando la soluzione indicata all'articolo 2 punto 4 della legge delega per la riforma doganale. Conseguentemente si è statuito che la perdita del prodotto deve

essere riferibile, nel suo nesso causale, o ad un evento di forza maggiore, oppure a fatti imputabili allo stesso soggetto passivo del tributo o a terzi, ma a titolo di colpa non grave, in omaggio alla norma generale del nostro ordinamento per la quale la colpa grave riceve lo stesso trattamento del dolo; sarebbe infatti incongruo ritenere e stabilire che come il prodotto dolosamente perduto quello debba essere sottratto all'imposizione, anche se questa deve colpire solo la immissione in consumo del prodotto stesso.

In questo modo si ritiene che siano stati conciliati gli interessi superiori dell'amministrazione con le esigenze dell'equità nella imposizione, avendo riguardo a prodotti non immessi in consumo.

L'articolo 4 ha notevolmente semplificato le procedure amministrative previste dalle leggi vigenti, in merito all'esercizio dell'industria petrolifica. Infatti è prevista solamente una denuncia, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, prima dell'inizio dell'attività. Sono state invece abolite le ulteriori formalità, prescritte dall'attuale articolo 6 del regio decreto 28 febbraio 1939, circa le dichiarazioni relative alle singole lavorazioni, dichiarazioni che appesantiscono inutilmente l'iter burocratico e che non hanno senso rispetto ai prodotti petrolifici, essendo istituita per questi la sorveglianza permanente sull'area di produzione. La legge del 1939, nell'introdurre le formalità di cui all'articolo 6 vigente, a simiglianza di quanto disposto rispetto ad altri tributi, non tenne conto di questa fondamentale differenza strutturale.

Conformemente all'ampio oggetto del disegno di legge in esame, alla lettera e) si è specificato che quando il fabbricante intende ottenere prodotti diversi da quelli petrolifici, la percentuale di essi rispetto alla materia prima petrolifera deve essere indicata nella domanda. Alla lettera g) è richiesta l'esatta delimitazione della fabbrica e dei locali annessi, precisandosi così il dettato dell'attuale articolo 4, lettera c), in dipendenza anche dell'importanza che acquista, nel nuovo sistema della legge, la no-

zione di area di produzione. L'articolo 7 prevede poi una dichiarazione, sempre da farsi all'UTIF, prima dell'arrivo in fabbrica del primo carico di greggio o di altre materie prime, mentre per i successivi carichi si rendono inutili obblighi del genere, a differenza di quanto è disposto attualmente dall'articolo 6 del regio decreto 28 febbraio 1939.

Di particolare importanza è l'articolo 8, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria deve determinare la resa minima di lavorazione, in percentuali complessive, suddivise fra prodotti petrolifici (cioè soggetti ad imposta) e prodotti diversi da quelli petrolifici (cioè non soggetti ad imposta), in relazione ai tipi di meccanismi e di impianti impiegati nella fabbricazione, ai procedimenti di lavorazione ed alle condizioni di funzionamento degli impianti stessi.

In conseguenza della nuova strutturazione del tributo, l'articolo 5 disciplina i poteri di controllo spettanti all'Amministrazione finanziaria, la quale mantiene una potestà di vigilanza permanente sull'intera area di produzione, ma è meglio regolamentato l'ampio potere discrezionale di sorveglianza e di controllo. Tale elasticità nella sorveglianza e nel controllo amministrativo, permette una migliore efficienza dell'azione amministrativa che potrà essere svolta con maggiore profondità là dove la Amministrazione lo riterrà utile o necessario anche per la migliore conoscenza dei processi di lavorazione, senza disperdere le proprie iniziative in una congerie di controlli meramente formali, come avviene oggi e poco produttivi per la loro farraginosità, sul piano pratico.

L'articolo 6 conferisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà (consentita anche dalla legislazione vigente) di autorizzare alcune categorie di fabbriche che trasformano completamente i prodotti petrolifici in prodotti non soggetti ad imposta oppure che sono adibite a taluni tipi di lavorazione facilmente controllabili, di essere esentate dalla vigilanza permanente di cui all'articolo 5, fermo l'obbligo per il fabbricante di sottostare a tutte le altre prescrizioni che

possono essere stabilite a garanzia degli interessi dell'erario. È il caso delle aziende del gas, delle fabbriche di prodotti ausiliari dell'industria tessile, ecc., che impiegano prodotti petrolici denaturati.

L'articolo 9 riproduce norme attualmente vigenti e non modifica pertanto la disciplina della cauzione. La norma relativa al carico delle spese per la vigilanza fiscale, pure rimane immutata; è solo trasferita in sede più opportuna, cioè all'articolo 5 che tratta proprio della vigilanza.

Gli articoli 12 e 13 regolano l'estrazione dalla fabbrica, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati dei prodotti petrolici, momento essenziale — come si è visto — per la determinazione del presupposto dell'imposta, in quanto collegato alla messa a libera disposizione del prodotto e perciò alla idoneità dello stesso ad essere liberamente consumate.

L'articolo 20 riproduce l'attuale articolo 18 del regio decreto 28 febbraio 1939 (depenato il secondo comma, incostituzionale). L'articolo 22 corrisponde all'articolo 20, ma prevede la possibilità di provare l'avvenuto pagamento con mezzi diversi e più

validi della quietanza di tesoreria che, essendo in genere cumulativa, risulta imprecisa ed insoddisfacente ai fini probatori.

Nella materia sanzionatoria, il disegno di legge non si discosta dalle prescrizioni, contenute nella legge attuale, con le modificazioni che al regio decreto del 1939 sono state introdotte da numerosi provvedimenti legislativi, quali, ad esempio, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 e la legge 31 dicembre 1962, n. 1852. Così gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 non hanno bisogno di particolare commento perchè si limitano a riprodurre norme attualmente in vigore.

L'articolo 30 prevede un'ipotesi particolare di illecito, quando le rese effettive siano minori di quelle minime, indicate dall'Amministrazione finanziaria in una percentuale superiore a quella stabilita nell'articolo 19, terzo comma. In tal caso, l'Amministrazione ha il dovere di disporre una indagine, disponendo altresì, se del caso, la temporanea sospensione dell'attività di produzione. Se i risultati dell'inchiesta non giustificano la differenza riscontrata, l'Amministrazione finanziaria può disporre il ritiro della licenza, di cui all'articolo 4, anche se non sussistano specifici reati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Natura ed entità
dell'imposta interna erariale)*

Sono abrogati i decreti-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, e il decreto-legge 28 novembre 1954, n. 1167, istitutivi dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrapposta di confine rispettivamente sugli oli minerali e sui gas di petrolio liquefatti, con le successive modifiche di cui ai seguenti provvedimenti legislativi:

decreto-legge presidenziale 5 ottobre 1947, n. 1208;

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, numero 870;

decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; legge 26 novembre 1955, n. 1162;

decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, numero 464;

decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

legge 11 giugno 1959, n. 405;

legge 31 dicembre 1962, n. 1825;

decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350;

legge 22 luglio 1966, n. 608;

legge 12 ottobre 1966, n. 850;

decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1140.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

In sostituzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine di cui al primo comma, è istituita una imposta interna erariale sui prodotti petroliferi, nella misura indicata nella tabella seguente:

	Imposta da percepire per ogni quintale
1) Oli minerali, greggi, naturali	5.400
2) Oli leggeri e preparazioni:	
a) acqua ragia minerale	8.400
b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale	11.990
c) benzina	11.990
3) Oli medi e preparazioni:	
a) petrolio lampante	6.000
b) petrolio diverso da quello lampante	11.900
4) Oli pesanti e preparazioni:	
a) oli da gas speciali	12.400
b) oli da gas diversi da quelli speciali	5.400
c) oli combustibili speciali	5.400

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) oli combustibili diversi da quelli speciali	250
e) oli lubrificanti	12.400
5) Gas di petrolio liquefatti (GPL)	4.890
6) Vasellina greggia	2.500
7) Vasellina diversa da quella greggia	5.680
8) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)	180
9) Cera minerale raffinata (cerecina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta interna erariale	680
10) Paraffina, cera di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)	680
11) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile	12.400

Indipendentemente dalla materia dalla quale siano estratte, ricavate o derivate, e dal processo attraverso il quale siano ottenute sono soggette all'imposta prevista per i prodotti di cui al terzo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata alla presente legge, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:

a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;

b) le miscele di alchilbenzoli sintentici, liquide, contenenti o non contenenti idrocarburi di altre categorie;

c) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti aventi la stessa composizione comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera h) della tabella C allegata alla presente legge.

Sono esenti da imposte i prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella A, annessa alla presente legge. Sono invece applicate aliquote ridotte ai prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella B, annessa alla presente legge, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Le esenzioni e le riduzioni, di cui al precedente comma, sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

(Classificazione dei prodotti)

Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petrolici agli effetti dell'applicazione dell'imposta sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti stessi sono definite mediante ricorso all'Intendenza di finanza competente per territorio.

Art. 3.

(Presupposto dell'obbligazione tributaria)

L'atto costitutivo del debito d'imposta è la estrazione dei prodotti petrolici, dall'area di produzione o dai depositi sottoposti al controllo della finanza, per la immissione in consumo oppure la loro importazione dall'estero sempre per la immissione in consumo.

Si ha immissione in consumo quando i prodotti petrolici sono lasciati a libera disponibilità di chiunque ne abbia fatto richiesta: essa è inoltre presunta nei casi previsti dal successivo articolo 16.

Non si ha immissione in consumo, ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti:

a) quando il prodotto petrolico è estratto per la fabbricazione di altri prodotti petrolici: o per la rettificazione o per la trasformazione mediante operazioni chimico-fisiche in prodotti di natura diversa o per la miscelazione che si effettui in fabbriche o depositi sotto vigilanza fiscale;

b) quando il prodotto petrolico, impiegato come combustibile o in altri usi nella area di produzione indicata nell'articolo 4, concorre alla fabbricazione dei prodotti elencati all'articolo 1, commi terzo e quarto. L'imposta sul prodotto come sopra impiegato nella fabbricazione di prodotti elencati nei commi terzo e quarto dell'articolo 1, è assorbita nell'imposta che si percepisce su questi ultimi. Qualora dall'impianto si ottengano anche prodotti diversi da quelli petrolici, la parte dei prodotti petrolici che hanno concorso alla produzione dei prodotti non petrolici è sottoposta ad impo-

sta che può essere determinata e riscossa periodicamente in base al presunto fabbisogno energetico dell'impianto secondo le norme da emanarsi dal Ministro delle finanze.

Art. 4.

(Attivazione dello stabilimento - Licenza d'esercizio)

Chiunque intenda esercitare l'industria della fabbricazione o della trasformazione dei prodotti petrolici deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della Circostrizione almeno sessanta giorni avanti di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata delle planimetrie dei locali e dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita del richiedente o per la società la ragione o denominazione sociale e la indicazione di chi la rappresenta;

b) il Comune, la via ed il numero, ovvero la denominazione della località dove si trova lo stabilimento;

c) i locali di cui si compone lo stabilimento e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi;

e) i processi di lavorazione e, qualora si intendano ottenere prodotti diversi da quelli petrolici, la percentuale di essi rispetto alla materia prima petrolifera;

f) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si possa trovare nello stabilimento;

g) la esatta delimitazione dell'impianto e dei locali annessi, costituenti l'area di produzione, con particolare riferimento alla consistenza ed alle modalità di recinzione, ai varchi di entrata e di uscita, ivi comprese le valvole di intercettazione sulle tubazioni di collegamento con l'esterno.

Il rilascio della licenza d'esercizio è subordinato alla verifica degli impianti da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbri-

cazione il quale può ordinare, a spese del produttore, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie od opportune per assicurare al personale di vigilanza la possibilità di completo controllo ai varchi di entrata delle materie prime e di uscita dei prodotti, nonchè alle valvole di intercettazione poste sulle tubazioni di collegamento con l'esterno.

Ogni modificazione alla recinzione degli impianti, ai varchi di entrata e di uscita ed alle tubazioni di collegamento con l'esterno dovrà essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

(Vigilanza)

L'area di produzione dei prodotti petrolici è soggetta alla vigilanza finanziaria permanente.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire norme e procedure nonchè di applicare, ove occorrono, bolli e suggelli alle apparecchiature, per controllare particolari lavorazioni, alle quali taluni prodotti possano essere sottoposti per conseguire determinate agevolazioni.

Al personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento devono essere forniti gratuitamente i locali necessari per l'Ufficio finanziario e per la pernottazione, provvisti della necessaria attrezzatura e arredamento nonchè dei servizi per la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento e il rifornimento dell'acqua. Devono altresì essere messi a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che vengano indicati.

L'impresa ha l'obbligo di tenere regolarmente le scritture relative alle materie prime ed ai prodotti esistenti nello stabilimento, in qualunque fase della loro lavorazione, con facoltà per l'Amministrazione di ispezionare le registrazioni e la contabilità tenute per il regolare esercizio dell'industria.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione della presente legge, sono a carico delle imprese interessate.

Art. 6.

(Esonero dalla vigilanza permanente)

Per stabilimenti che siano adibiti a particolari lavorazioni o che procedano alla trasformazione dei prodotti petrolici esclusivamente in prodotti non soggetti ad imposta, l'Amministrazione finanziaria può consentire che il servizio di vigilanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la vigilanza permanente.

Art. 7.

(Dichiarazione di inizio lavorazione)

Quando si intenda attivare l'impianto e, comunque, dieci giorni prima della data prevista per cominciare ad introdurre le materie prime, se ne deve dare avviso scritto all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 8.

(Determinazione delle rese)

L'Amministrazione finanziaria determina la resa minima di lavorazione in percentuali complessive suddivise fra prodotti petrolici e prodotti diversi dai petrolici, stabilendo anche le proporzioni in cui uno dei due gruppi possa essere surrogato dall'altro. La resa minima sarà determinata in base a prove sperimentali, tenendo conto del tipo e della potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, dei processi di lavorazione, delle condizioni di marcia degli impianti e della qualità delle materie prime impiegate, e sarà calcolata al netto delle perdite e dei consumi presunti nell'area di produzione.

La determinazione della resa minima dovrà essere rifatta quando negli elementi che avevano concorso alla precedente valutazione si verificano variazioni che possano alterare in misura superiore all'1 per cento la resa minima già stabilita.

I consumi o le perdite che si dovessero verificare in eccesso rispetto alle misure pre-

stabilite a norma del primo comma del presente articolo, devono essere fatte constatare all'Ufficio finanziario che ne prende nota agli effetti del bilancio di lavorazione di cui al successivo articolo 19.

Art. 9.

(Cauzione)

Prima dell'attivazione dell'impianto deve essere prestata cauzione pari al 5 per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di materie prime e di prodotti che si intendano tenere nei serbatoi o nei magazzini compresi nell'area di produzione. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di stabilire le modalità per tale prestazione come pure può esentare dall'obbligo della cauzione le imprese di notoria solidità, che si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante.

Art. 10.

(Regime delle materie prime)

I prodotti petrolici greggi, o diversi dai greggi, che siano destinati alla fabbricazione di prodotti petrolici, alla rettificazione, alla trasformazione o alla semplice miscelazione, devono essere convogliati con bollette di cauzione allo stabilimento autorizzato ad effettuare la lavorazione.

L'Ufficio finanziario delle imposte di fabbricazione accerta i prodotti pervenuti e, dopo averli annotati in apposito registro, rilascia il certificato di scarico. L'Ufficio finanziario annota pure in apposito registro la quantità e la qualità delle materie prime non petroliche introdotte nell'impianto e destinate al processo di lavorazione.

Art. 11.

*(Rilavorazione di prodotti petrolici
liberi da tributi)*

Negli impianti di cui all'articolo 4 è consentito procedere alla rilavorazione o alla

rettificazione di prodotti petrolici, già liberi da tributi e non usati, previa determinazione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle modalità da osservare per la particolare lavorazione: quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l'imposta dovuta sui prodotti ottenuti e quella precedentemente assolta sui quantitativi sottoposti a lavorazione.

Art. 12.

(Estrazione dei prodotti)

I prodotti ottenuti, che si intendono estrarre dall'area di produzione, devono essere presentati all'Ufficio finanziario in serbatoi distinti e separati da quelli delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti di cui non è chiesta l'estrazione.

L'Ufficio finanziario, posti i serbatoi sotto suggello, ne accerta la qualità e ne consente l'estrazione sulla base delle dichiarazioni presentate.

Le quantità di prodotti che si vogliono estrarre saranno accertate direttamente alla uscita dall'area di produzione, con le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Tutti i prodotti in uscita sono annotati per qualità e quantità in appositi registri, distintamente per i prodotti petrolici soggetti ad imposta e per i prodotti non soggetti a imposta; per quelli soggetti ad imposta ed estratti per l'immissione in consumo deve essere annotato anche l'importo dell'imposta liquidata.

Con le stesse modalità possono essere estratti col vincolo della bolletta di cauzione materie prime e prodotti intermedi per essere destinati ad altri stabilimenti.

Art. 13.

(Pagamento del tributo)

Il produttore o chi, autorizzato dall'Ufficio finanziario chiede, col consenso del produttore stesso, la libera disponibilità dei prodotti per l'immissione in consumo, è tenuto

ad assolvere l'imposta prevista all'articolo 1 o ad assumerne la relativa obbligazione per assolverla mediante versamenti periodici a norma della legge doganale che provvede per la dilazione del pagamento dei diritti.

I prodotti destinati all'esportazione o ad altri stabilimenti per ulteriori lavorazioni o miscelezioni o ai depositi doganali privati o assimilati a norma dell'articolo seguente, sono estratti col vincolo della bolletta di cauzione.

Art. 14.

*(Deposito di prodotti petrolici
soggetti ad imposta)*

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petrolici può essere consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi magazzini e serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali che abbiano ottenuta la concessione di cui al precedente comma devono prestare cauzione con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento doganale.

Le cauzioni di cui ai precedenti articoli, esclusa quella di cui all'articolo 9 sono commisurate al 10 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta per l'immissione in consumo tenuto conto della quantità e delle caratteristiche dei prodotti da immagazzinare o da trasportare ferma la facoltà per l'Amministrazione di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione le imprese di notoria solidità.

I prodotti petrolici immagazzinati nei depositi di cui al primo comma sono sottoposti allo stesso regime degli analoghi prodotti custoditi nei depositi doganali di proprietà privata.

L'estrazione dei prodotti dei depositi suddetti sarà effettuata a norma dei precedenti articoli 12 e 13.

Art. 15.

(Miscelazioni).

Nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali è consentito miscelare fra loro o con altre sostanze, prodotti petrolici, anche aventi differente classificazione fi-

scaie, per ottenere prodotti petrolici o preparazioni aventi particolari caratteristiche.

Le miscele sono assoggettate per tutta la quantità alla imposta corrispondente alle caratteristiche finali del prodotto, senza tener conto dell'imposta prevista per i singoli componenti nè dal fatto che qualche componente non sia soggetto ad imposta; fanno eccezione, e pertanto non sono assoggettate ad imposta, le sostanze aggiunte agli oli minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25-30°C.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che in opifici diversi da quelli di cui al primo comma i prodotti petrolici liberi da tributi siano miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza d'imposta eventualmente dovuta.

Art. 16.

(Quantità mancanti nei prodotti trasportati e depositati)

Salvo quanto stabilito all'articolo 17, le quantità mancanti riscontrate negli inventari dei prodotti petrolici, custoditi nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, nonchè quelle riscontrate rispetto alle bollette di cauzione all'arrivo dei prodotti petrolici soggetti ad imposta, sono considerate immesse in consumo.

Tuttavia non si considerano immesse in consumo le differenze contenute nei limiti appresso indicati ove sia escluso il sospetto di illecita sottrazione:

- a) per i prodotti custoditi nei depositi:
 - benzine e GPL: 6 per cento annuo;
 - altri prodotti petrolici: 2 per cento annuo;
- b) per i prodotti trasferiti con bollette di cauzione per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:
 - benzine e GPL: 2 per cento;
 - altri prodotti petrolici: 1 per cento;
- c) per i prodotti trasferiti con bollette di cauzione per ferrovia (in cisterne ferro-

viarie o in carri ferroviari completi: 0,50 per cento.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di estendere i limiti di cui ai commi che precedono quando speciali circostanze abbiano provocato un effettivo maggior calo durante la permanenza dei prodotti in deposito o nel trasporto dei prodotti per via mare o a mezzo oleodotto.

L'imposta dovuta ai sensi del presente articolo deve essere assolta:

a) dal titolare del deposito per le quantità mancanti accertate sui prodotti depositati;

b) dallo speditore o dal suo garante, per le quantità mancanti accertate all'arrivo dei prodotti spediti con bollette di cauzione, semprechè non provveda il ricevente.

Se le differenze di cui al presente articolo superano i limiti in esso stabiliti, in misura non superiore al due per cento, è dovuta l'imposta erariale solo sulla quantità eccedente.

Se le differenze superano i predetti limiti in misura superiore al 2 per cento è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dall'articolo 29 della presente legge.

Art. 17.

(Perdite di prodotti soggetti ad imposta)

L'imposta di cui all'articolo 1 non è dovuta sui prodotti petrolici soggetti ad imposta perduti negli stabilimenti di produzione o nei depositi doganali e assimilati o durante il trasporto col vincolo della bolletta di cauzione quando la perdita è dovuta a causa di forza maggiore o comunque a fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dell'imposta.

Art. 18.

(Esportazione dei prodotti petrolici)

I prodotti petrolici destinati all'esportazione sono vincolati a bolletta di cauzione da

emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza dello stabilimento o del deposito fino alla dogana di uscita. L'esportazione sarà quindi effettuata a norma delle leggi doganali.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di concedere la restituzione dell'imposta assolta sui prodotti petrolici impiegati nella preparazione di determinate merci esportate all'estero, stabilendo le norme per usufruire della concessione.

Il diritto alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta di uscita.

Art. 19.

(Verifica annuale degli stabilimenti di produzione)

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indipendentemente dall'esercizio delle facoltà che gli sono attribuite in virtù dell'articolo 5, deve effettuare almeno una volta all'anno la verifica ordinaria per controllare la regolarità del bilancio di lavorazione.

Il bilancio di lavorazione è dichiarato regolare se la resa effettiva è superiore o uguale alla resa minima determinata a norma dell'articolo 8.

Se la resa effettiva è inferiore a quella minima ma la differenza è contenuta nella percentuale del 2 per cento, devono essere fornite giustificazioni scritte che, se accettate dall'Ufficio finanziario, regolarizzano il bilancio di lavorazione.

Se le differenze sono superiori, o se l'Ufficio finanziario non accetti le giustificazioni per le differenze inferiori, l'Amministrazione finanziaria ordina un'inchiesta disponendo, se del caso, la temporanea sospensione dell'attività dello stabilimento.

Art. 20.

(Riscossione coattiva dell'imposta)

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente restituite si esigono mediante atto di ingiunzione.

Art. 21.

*(Prescrizione dei diritti
dell'Amministrazione finanziaria)*

L'azione per il recupero dei crediti erariali si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, quando non ricorra il caso di frode.

Il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in 20 anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Art. 22.

*(Prescrizione dell'azione di rimborso
del contribuente)*

Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata purchè ne faccia domanda entro il termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la prova del pagamento medesimo.

Art. 23.

(Privilegi a favore dello Stato)

Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dalla presente legge ha il privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nell'impianto o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o dai responsabili civili a termini di legge.

Art. 24.

(Produzione clandestina)

Chiunque produce o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'articolo 1 della presente legge è punito, indipendentemente dal pagamento della relativa imposta, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petrolici prodotti o raffinati è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni, oltre la multa.

La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti nell'impianto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi ed i meccanismi, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione sono soggetti a confisca.

Le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Art. 25.

(Sottrazione dei prodotti petrolici all'imposizione)

Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petrolici all'accertamento o al pagamento dell'imposta erariale è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petrolici è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si sia tentato di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

Art. 26.

(Destinazione di prodotti agevolati ad utilizzazioni diverse)

Chiunque destina prodotti petrolici comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dell'imposta erariale o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A) e B), è punito, indipendentemente dall'obbligo del pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui sia stato ottenuto indebitamente il rimborso.

Se la quantità dei prodotti petrolici di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca.

Se la quantità dei prodotti petrolici è inferiore ad un quintale, si applica soltanto la pena dell'ammenda nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

Il gestore del deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56, 240 e 26 del Codice penale.

Art. 27.

(Miscelazioni non autorizzate)

Chiunque senza esserne autorizzato dalla Amministrazione finanziaria miscela prodotti petrolici liberi da tributi per ottenere altri prodotti petrolici soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assoluta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela, ovvero miscela prodotti petrolici liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petrolici è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa anzidetta.

La multa è commisurata, oltre che alla quantità dei prodotti complessivamente ultimati, anche alla quantità che si sarebbe potuta ottenere dalle materie prima in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca.

Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale.

Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta erariale, si applica l'ammenda fino a lire 80.000.

Art. 28.

(Mancata ed irregolare tenuta dei registri)

Chi non tenga o si rifiuti di presentare i registri prescritti dall'Amministrazione è punito con la multa fino a lire 2 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi tenga irregolarmente i registri medesimi se l'irregolarità è o può essere causa di danno per l'erario.

Per ogni altra irregolarità e altresì nel caso in cui l'obbligato si rifiuti di fare ispezionare le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria, si applica l'ammenda fino a lire 300.000.

Art. 29.

*(Conseguenze penali
per le quantità mancanti dei prodotti).*

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare dell'imposta erariale dovuta per le quantità mancanti riscontrate all'arrivo dei prodotti petrolici trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo dell'imposta erariale dovuta per le quantità mancanti riscontrate nella verifica dei depositi doganali e di quelli di proprietà privata assimilati ai doganali.

La pena di cui alla lettera a) si applica anche nel caso che i prodotti petrolici spediti con bolletta di cauzione non giungano a destinazione.

Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petrolici destinati all'esportazione e la relativa dichiarazione di esportazione, il dichiarante è punito con l'ammenda non inferiore a una volta e non superiore a cinque volte dell'imposta che sarebbe dovuta per l'immissione in consumo della quantità non dichiarata o dichiarata in eccesso o in caso di differenza di qualità del prodotto soggetto ad aliquota maggiore, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave. La stessa pena si applica nel caso di differenza di qualità o di quantità dei prodotti petrolici impiegati nella preparazione delle merci dichiarate all'esportazione e per i quali si chiede la restituzione dell'imposta di cui all'articolo 18.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra l'imposta commisurata ai prodotti dichiarati e quella commisurata ai prodotti accertati nel risultato di visita non superi il 5 per cento.

Art. 30.

*(Differenze ingiustificate
nel bilancio di lavorazione)*

Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 19, qualora l'inchiesta non giustifichi la differenza riscontrata, l'Amministrazione finanziaria dispone il ritiro della licenza, di cui all'articolo 4, per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 31.

(Altre violazioni)

Per qualsiasi altra violazione delle disposizioni della presente legge o delle norme per la sua esecuzione si applica una ammenda fino a lire 300.000.

Art. 32.

(Responsabilità del titolare dello stabilimento di produzione o del deposito per fatti dei propri dipendenti)

Per i reati previsti dalla presente legge il titolare dello stabilimento di produzione o del deposito di cui all'articolo 14 è tenuto in proprio al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza, e risulti insolvente.

Art. 33.

(Negazione o revoca della licenza)

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all'articolo 4 della presente legge, a chiunque sia condan-

nato per una o più violazioni della legge medesima per le quali sia stabilita la multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

Art. 34.

(Accertamento delle violazioni)

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento compete, nei limiti, delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dalla presente legge e dal regolamento relativo.

Art. 35.

(Processi verbali di accertamento dei reati)

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito degli impianti di produzione o dei locali annessi, soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente articolo 5, sono compilati dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Questo, liquidate l'imposta e la penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'Autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare ed in ogni caso al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'Autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente il quale a sua volta, liquidate l'imposta e la penalità, cura l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza ed al contabile doganale.

Art. 36.

(Ripartizione di ammende e multe ed erogazione di somme ricavate dalle vendite di cose sequestrate - Confisca)

Per la ripartizione delle ammende e delle multe riscosse in dipendenza di violazioni delle norme della presente legge si osservano, in deroga degli articoli 24 e 26 del Codice penale, le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento.

Le disposizioni della legge e del regolamento anzidetti si applicano per l'erogazione di somme ricavate dalla vendita delle cose sequestrate o comunque recuperate in dipendenza di violazioni delle norme della presente legge.

Il provento della vendita delle cose confiscate è devoluto all'Erario.

I prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, oggetto della violazione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono la Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie dovute dai trasgressori e dai responsabili civili a termini di legge a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 37.

(Prodotti petrolici contenuti in prodotti prodotti diversi importati dall'estero)

Le merci importate dall'estero, doganalmente classificate in voci diverse dalla voce 27.10, sono assoggettate all'imposta interna erariale di cui all'articolo 1 sulla quantità di prodotti petrolici in essa contenuta.

Allo stesso trattamento sono assoggettati, ancorchè classificati alla voce doganale 27.10, gli oli minerali lubrificanti di consistenza pastosa alla temperatura 25°-30°C, contenenti altre sostanze in miscela con saponi (grassi, unti da carro) importati dall'estero.

Art. 38.

(Abrogazione norme incompatibili)

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

TABELLA A

PRODOTTI PETROLICI DA AMMETTERE AL CONSUMO IN ESEZIONE DI IMPOSTA ERARIALE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) Oli minerali greggi, naturali:

- 1) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
- 2) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli scisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi scisti bituminosi lavorati.

B) Benzina:

- 1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
- 2) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 60 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali la agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 60 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

C) Petrolio lampante:

- 1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
- 2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) Oli lubrificanti:

- 1) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli.

E) Oli da gas diversi da quelli speciali e oli combustibili diversi da quelli speciali:

- 1) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;
- 2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
- 3) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
- 4) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;
- 5) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;
- 6) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

- 1) destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C;
- 2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscelazione, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C;
- 3) destinati alla industria della calciocianamide.

Segue: TABELLA A

G) *Prodotti petrolici carburanti e lubrificanti:*

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, nonché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile —, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio e 5.000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante.

H) *Prodotti petrolici:*

1) da usare sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3) destinati alla flottazione dei minerali metallici;

4) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

I) *Prodotti petrolici non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C nei quali il distillato a 225° C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C sia almeno il 90 per cento in volume:*

1) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 566;

2) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

L) *Prodotti petrolici non raffinati distillanti non oltre la temperatura di 330° C a pressione normale:*

1) destinati ad essere miscelati con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento di peso;

b) penetrazione Down (100 grammi; 25° C; 5''), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera a), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D-36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera a) superiore a 25° C.

M) *Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:*

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla fabbricazione di vernici.

N) *Miscela di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:*

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) destinati ad usi diversi dalla combustione e lubrificazione;

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile.

P) *Miscela di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

2) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla fabbricazione di vernici.

Q) *Gas di petrolio liquefatti:*

1) destinati ad usi diversi dall'autotrazione e dalla combustione.

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

PRODOTTI PETROLICI DA AMMETTERE AL CONSUMO AD ALIQUOTA RIDOTTA DI IMPOSTA ERARIALE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
A) Oli minerali greggi, naturali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250 —
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250 —
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1	250 —
B) Benzina:	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	5.250 —
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	5.250 —
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto....	5.250 —
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale o nella piattaforma continentale italiana	1.660 —
C) Acqua ragia minerale:	
1) impiegata nella fabbricazione di vernici	4.200 —
D) Petrolio lampante:	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	4.000 —
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale o nella piattaforma continentale italiana	1.320 —
3) destinato ad usi diversi dalla carburazione	500 —
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione	600 —
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione	1.068,50
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.250 —
F) Oli da gas diversi da quelli speciali:	
1) da usare direttamente come combustibili per riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda, per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, limitatamente agli oli da gas che presentano un colore naturale non superiore al n. 3 della scala del metodo ASTM D-1500	500 —
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000 —
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale o nella piattaforma continentale italiana	250 —
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici nei terreni bonificati	250 —
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1	250 —
G) Oli da gas speciali e oli combustibili speciali:	
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000 —
H) Oli combustibili speciali aventi una viscosità inferiore a 21,2 centistokes (3 gradi Engler) che distillano in volume, comprese le perdite, a 300° C 60 per cento o meno e presentano opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 3 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali (fluidissimi):	
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni	440 —
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale o nella piattaforma continentale italiana	250 —
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici nei terreni bonificati	250 —
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1	250 —
I) Oli leggeri distillati in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici	4.200 —
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas e con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 1 ..	250 —
M) Gas di petrolio liquefatti:	
1) da impiegare come combustibile in usi diversi dalla autotrazione	2.000 —
2) destinati ad opifici che li confezionano in bombole per la successiva destinazione come combustibile in usi diversi dall'autotrazione	1.980 —
3) destinati ad essere immessi nelle reti di distribuzione cittadine, o ad essere utilizzati negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi, oppure da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze	200 —

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLICI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA ERARIALE

A) Oli minerali greggi, naturali:

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di scisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;

desalificazione;

disidratazione;

stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmerle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto.

Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade né quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale.

Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale (metodo ASTM D-158/39).

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentino un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

B) Oli leggeri e preparazioni:

1) Acqua ragia minerale:

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità superiore a 21° C.

2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale:

Si classificano come « benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a 60° C e che hanno un punto di infiammabilità uguale od inferiore a 21° C.

3) Benzina:

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni diverse, le une e le altre, da quelle di cui ai punti 1) e 2) e che distillano in volume, comprese le perdite, a 210° C 90 per cento o più.

C) Oli medi e preparazioni:

1) Petrolio lampante:

Si classificano come « petrolio lampante » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90 per cento ed a 250° C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è superiore a 21° C.

2) Petrolio diverso da quello lampante:

Si classificano come « petrolio diverso da quello lampante » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210° C meno del 90 per cento ed a 250° C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 21° C.

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

D) Oli pesanti e preparazioni:

1) Oli da gas:

a) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250° C meno del 65 per cento ed a 350° C 35 per cento o più.

I. — Si considerano come « oli da gas speciali » gli oli da gas che non presentano le particolari caratteristiche degli oli da gas di cui al successivo punto II.

II. — Si considerano come « oli da gas diversi da quelli speciali » gli oli da gas che presentano un colore naturale non inferiore al numero 1,5 della scala del metodo ASTM D-1500 e una viscosità a 38° C compresa fra 2 centistokes (1,14 gradi Engler) e 7,4 centistokes (1,6 gradi Engler).

2) Oli combustibili:

Si classificano come « oli combustibili » le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250° C meno del 65 per cento ed a 350° C meno dell'85 per cento e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

inferiore od uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfato è inferiore all'1 per cento e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

oppure superiore od uguale ai valori della riga II, se il punto di scorrimento è superiore od uguale a 10° C;

oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti prodotti a 300° C distillano, comprese le perdite, il 25 per cento o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 per cento in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C.

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in centistokes.

Per colore diluito C si deve intendere il colore che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili deve essere naturale.

Tabella di corrispondenza colore diluito C/viscosità V

Colore C	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più	
Viscosità V:	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1.580	2.650

I. — Oli combustibili speciali: si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che non presentano le particolari caratteristiche degli oli combustibili di cui al successivo punto II.

II. — Oli combustibili diversi da quelli speciali: si considerano come « oli combustibili diversi da quelli speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300° C 60 per cento o meno e che hanno una viscosità a 50° C superiore a 21,2 centistokes (3 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 2 alla distanza di centimetri 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali.

3) Oli lubrificanti:

Si classificano come « oli lubrificanti » le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250° C meno del 63 per cento e che non presentano le caratteristiche degli oli da gas e degli oli combustibili.

Si classificano, altresì, come « oli lubrificanti » gli oli pesanti e le preparazioni per i quali non è possibile determinare:

- o la percentuale (zero è considerata una percentuale) del distillato a 250° C;
- o la viscosità cinematica a 50° C;
- o il colore diluito C.

E) Gas di petrolio liquefatti:

Si classificano come gas di petrolio liquefatti gli idrocarburi gassosi alla temperatura di 15° C e alla pressione normale, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione.

F) Vaselina:

1) Vaselina greggia: si classifica come « vaselina greggia » la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D-1500.

2) Vaselina diversa da quella greggia: si classifica come « vaselina diversa da quella greggia » la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione uguale od inferiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D-1500.

Segue: TABELLA C

G) *Paraffina:*

1) Paraffina greggia: si classifica come « paraffina greggia » la paraffina che presenta un contenuto in olio uguale o superiore al 3,5 per cento in peso se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes oppure che presenta, allo stato fuso, una colorazione naturale superiore a 3 se la viscosità a 100° C è uguale o superiore a 9 centistokes.

2) Paraffina diversa da quella greggia: si classifica come « paraffina diversa da quella greggia » la paraffina che presenta caratteristiche diverse da quelle sopraindicate.

H) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

I) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, anche se con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

L) *Ove non sia diversamente stabilito nella presente tabella, i metodi di analisi da adottare per le singole determinazioni sono quelli specificati nelle note complementari al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.*